



COMUNE DI NONE
Provincia di Torino

**TESTO UNICO DELL'ASSOCIAZIONISMO
LOCALE**

Regolamento per la concessione di contributi
finanziari ad associazioni operanti sul territorio
comunale

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 6 maggio 2013

Indice

Art.	1	Principi ispiratori e istituzione
Art.	2	Scopi e finalità
Art.	3	Organi della Consulta
Art.	4	Composizione dell'Assemblea generale della Consulta
Art.	5	Ammissione all'Assemblea generale della Consulta : requisiti
Art.	6	Assemblea generale
Art.	7	Lavori dell'Assemblea Generale
Art.	8	Dimissioni
Art.	9	Osservanza del regolamento, doveri e diritti
Art.	10	Comitato Tecnico esecutivo e compiti
Art.	11	Presidente
Art.	12	Disposizioni generali
Art.	13	Provvedimenti e votazioni
Art.	14	Patrocinio
Art.	15	Utilizzo del logo del Comune
Art.	16	Criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dell'attività associativa locale
Art.	17	Finalità della contribuzione
Art.	18	Beneficiari
Art.	19	Presentazione delle domande di contributo
Art.	20	Criteri per l'assegnazione dei contributi
Art.	21	Modalità di assegnazione del contributo
Art.	22	Rendiconto
Art.	23	Obblighi del beneficiario e pubblicità della contribuzione
Art.	24	Incassi, proventi, contributi da altra fonte
Art.	25	Convenzioni per collaborazioni
Art.	26	Utilizzo di immobili, strutture e beni
Art.	27	Disposizioni finali.

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI E ISTITUZIONE

L'Amministrazione Comunale promuove l'associazionismo in tutti i campi (ricreativo, sportivo, umanitario, sociale e culturale). Essa riconosce nella collaborazione, nella comprensione, nel mutuo soccorso e nella libera convivenza fra diversi, i valori più alti e - nello stesso tempo - gli strumenti più efficaci per combattere meglio l'emarginazione e le solitudini, per migliorare la qualità della vita, per conquistare a vantaggio di tutti sempre più avanzati obiettivi di civiltà e di benessere morale e sociale.

In applicazione dei commi 4-5-6 dell'art. 61 del vigente Statuto comunale, è istituita la "Consulta comunale delle Associazioni", cui possono partecipare, nei soli limiti fissati dal presente Regolamento, tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune di None.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

La Consulta comunale delle associazioni è un organismo di consultazione e di partecipazione che ha il compito di:

- presentare giudizi e proposte alla civica Amministrazione su tutte le attività e su tutti i provvedimenti deliberativi inerenti le tematiche dello sport, della cultura, della solidarietà sociale e del tempo libero;
- sottoporre all'approvazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale programmi coordinati di attività e progetti specifici;
- suggerire modalità d'impiego delle risorse disponibili e/o di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti presentati;
- promuovere la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico e strutturale per le attività associative;
- promuovere il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature comunali esistenti;
- proporre il coordinamento dell'attività annuale delle associazioni, promuovere progetti comuni e ricercare una consensuale calendarizzazione delle manifestazioni, al fine di evitare dannose sovrapposizioni.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA.

Sono organi della Consulta comunale : **l'Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato Tecnico Esecutivo.**

Art. 4 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA

L'Assemblea Generale della Consulta è presieduta dall'Assessore competente per la materia dell'associazionismo o da suo delegato in qualità di coordinatore ed è composta da un rappresentante per ogni associazione operante sul territorio comunale.

E' altresì facoltà del Presidente invitare all'Assemblea rappresentanti di altri organismi operanti sul territorio e nelle materie di interesse culturale, sportivo, sociale, ricreativo quale utile supporto ai lavori. I Componenti esterni intervengono senza diritto di voto.

Ogni associazione delega un rappresentante effettivo ed uno supplente, quest'ultimo solo in sostituzione del componente effettivo.

I membri effettivi e supplenti dell'Assemblea Generale sono designati per iscritto - dal Presidente delle

rispettive associazioni.

La durata della carica è triennale, può rinnovarsi per tempo illimitato qualora sussistano i requisiti previsti dall'allegato modulo di adesione annuale (Allegato A).

Essi sono sostituiti su richiesta scritta e motivata da parte del Presidente dell'associazione che li ha designati.

Se il componente sostituito è anche membro del Comitato Tecnico Esecutivo (art.12), lo stesso verrà sostituito, in seno al Comitato Tecnico Esecutivo, mediante ripescaggio del primo escluso della categoria di appartenenza (sport, cultura, sociale), in ultimo scegliendo tra il componente più anziano d'età.

La Giunta comunale provvede alle sostituzioni dei membri dimissionari o revocati dalle associazioni e alla nomina dei rappresentanti di nuove associazioni.

Art. 5 AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA : REQUISITI II

numero delle associazioni aderenti è illimitato.

Possono richiedere l'ammissione all'Assemblea Generale le associazioni in possesso dei seguenti requisiti :

1) Istanza di adesione mediante l'apposito modulo di adesione annuale (Allegato A) nel quale si possano evincere alcuni requisiti inderogabili quali:

- deposito dello Statuto, composizione degli organi direttivi e ultimo bilancio di previsione;
- attività svolta sul territorio nonese da almeno un anno e continuità della medesima.

L'ammissione all'Assemblea Generale della Consulta viene deliberata:

a) da una Commissione Consiliare nominata e presieduta dal Sindaco ai fini dell'istituzione della Consulta. Tale commissione è composta da un rappresentante dei gruppi di maggioranza e un rappresentante dei gruppi di minoranza.

Essa opererà solo per il periodo antecedente l'istituzione dell'Assemblea Generale della Consulta;

b) dopo la sua istituzione dall'Assemblea Generale medesima, mediante presentazione di apposita domanda sul modulo di adesione annuale (allegato A) debitamente firmato dal Presidente dell'associazione richiedente.

Ricevute le designazioni dei membri effettivi e supplenti, la Giunta procederà alla nomina dei componenti l'Assemblea Generale della Consulta.

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE.

Sono componenti dell'assemblea tutte le associazioni aderenti.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere ordinarie o straordinarie.

Le riunioni sono convocate: via mail con posta certificata intestata all'Associazione o con annuncio scritto e recapitato a domicilio del componente e corredato di ordine del giorno.

Salvo casi particolari di urgenza, le convocazioni devono essere portate a conoscenza degli aventi diritto almeno cinque giorni prima della seduta.

a) La riunione ordinaria viene convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno, di cui una al fine di discutere la relazione presentata dal Comitato Tecnico Esecutivo sull'attività svolta.

b) La riunione straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Tecnico Esecutivo lo reputi necessario ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Generale.

In tal caso la riunione dovrà aver luogo non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di protocollo della richiesta.

c) Le riunioni ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite quando il numero dei presenti è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva che in caso di urgenza dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

- d) I componenti supplenti intervengono solo in caso di assenza del componente effettivo.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.

Art. 7 LAVORI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti quando, a scadenza del mandato (3 anni), si voti per il rinnovo dei componenti il Comitato Tecnico Esecutivo.

Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito registro dei verbali e formano atti interni della Consulta.

ART. 8 DIMISSIONI.

Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea Generale. Esse sono irrevocabili. Qualora il dimissionario sia anche componente del Comitato Tecnico Esecutivo, si applica la norma prevista dell'art.5.

ART. 9 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DOVERI E DIRITTI.

Le Associazioni aderenti hanno il dovere:

- di osservare il presente Regolamento nonché le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea della Consulta o dal Comitato Esecutivo per mezzo dei loro rappresentanti designati.

Le associazioni aderenti hanno il diritto:

- di partecipare con diritto di voto alle assemblee regolarmente convocate, mediante i loro rappresentanti designati;
- di accedere alle cariche elettive, per mezzo dei loro rappresentanti designati.

ART. 10 COMITATO TECNICO ESECUTIVO E COMPITI

I componenti dell'Assemblea Generale alla prima riunione dopo l'insediamento eleggono al proprio interno mediante scrutinio segreto a maggioranza semplice i componenti del proprio settore di appartenenza del Comitato Tecnico Esecutivo la cui durata è di anni 3. Sono membri di diritto del Comitato Tecnico Esecutivo:

- L'Assessore o suo delegato in qualità di Presidente;
- un rappresentante designato dall'associazione turistica None Pro Loco;

Sono membri eletti del Comitato Tecnico Esecutivo:

- un rappresentante delle associazioni operanti nel campo ricreativo e culturale;
- un rappresentante delle associazioni operanti nel campo del volontariato e della solidarietà sociale;
- un rappresentante delle associazioni operanti nel settore sportivo;

Il Comitato Tecnico Esecutivo ha il compito di:

- Coordinare le attività e i lavori dell'Assemblea Generale;
- proporre al voto dell'Assemblea Generale i criteri valutativi (comunicati in allegato alla convocazione dell'assemblea stessa) per la ripartizione dei contributi comunali annuali destinati alle associazioni, dopo aver verificato la congruità delle richieste e la documentazione allegata, secondo i criteri stabiliti dall'Art. 20.
- proporre annualmente un piano coordinato di attività delle associazioni (calendario) e favorire una più armonica gestione del tempo libero;
- farsi portavoce delle istanze sollevate dall'Assemblea Generale presso l'Amministrazione Comunale.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Comitato Tecnico Esecutivo, esperti nelle materie in

discussione che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

ART. 11 IL PRESIDENTE

I compiti del Presidente dell'Assemblea Generale e del Comitato Tecnico Esecutivo sono:

- convocare le Assemblee Generali e il Comitato Esecutivo per le materie di competenza;
- relazionare alla Giunta comunale e al Consiglio comunale sui diversi problemi e sulle istanze presentate dagli organi della Consulta Comunale delle Associazioni;
- relazionare al Comitato Tecnico Esecutivo e all'Assemblea Generale sui programmi e sulle scelte dell'Amministrazione Comunale limitatamente alle materie inerenti l'attività delle associazioni;

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI.

La sede della Consulta Comunale delle associazioni è costituita presso il Palazzo Municipale di piazza Cavour 9.

La partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale e del Comitato Tecnico Esecutivo è a titolo gratuito.

Per quanto non compreso nel presente Regolamento si fa riferimento alle decisioni dell'Assemblea Generale che vota a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli Uffici Comunali preposti, sono tenuti a collaborare con il Presidente della Consulta fornendo l'assistenza tecnica e le informazioni utili al corretto funzionamento di tale organismo di partecipazione e l'invio della documentazione.

L'assistenza tecnica consiste inoltre nella convocazione delle riunioni della Consulta (Assemblea e Comitato Tecnico Esecutivo) nonché nella fornitura del materiale di cancelleria occorrente al funzionamento della stessa. Inoltre gli Uffici competenti fungeranno da recapito per la corrispondenza indirizzata alla Consulta con l'attivazione di una cassetta per la posta.

ART. 13 PROVVEDIMENTI E VOTAZIONI

Sono valide le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale della Consulta e approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente può disporre che la votazione possa avvenire anche in modo segreto.

Tale modalità di votazione può essere richiesta anche da un terzo dei presenti e deve essere tale in caso la votazione esprima la preferenza per un candidato o per il lavoro dello stesso.

Art. 14 PATROCINIO

Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte del Comune di None a soggetti appartenenti o meno all'Assemblea Generale delle Associazioni.

Le disposizioni contenute sono finalizzate a sostenere la promozione di attività, iniziative ed interventi che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

Ai fini del presente regolamento si intende per "Patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa organizzata da un'associazione, in funzione di un'adesione in linea generale del Comune, fermo restando che il Comune non assume nessuna responsabilità per le iniziative o attività patrocinate le quali rimangano a carico del soggetto promotore.

Il patrocinio non comporta alcun onere a carico del Comune; la concessione del patrocinio viene formalizzata dalla Giunta e comunicata formalmente all'associazione che ne ha fatto richiesta.

Art. 15 UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE

Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune negli strumenti comunicativi relativi all'iniziativa per cui è

stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata, che ne attestano la semplice adesione all'evento mediante la dicitura "Con il patrocinio del Comune di None" stampata sotto il logotipo.

Art. 16 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA LOCALE

Di seguito sono contenute le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di None di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e in qualunque forma a favore di associazioni, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che regolano la concessione in materia di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

I contributi per l'attività annuale sono comprensivi di eventuali attività straordinarie (coppe, medaglie ecc.) e pertanto non saranno ammesse in corso di esercizio ulteriori richieste. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di organizzare manifestazioni beneficiando della collaborazione della None Pro Loco. Il sostegno finanziario alle iniziative sopra descritte è escluso dalla contribuzione ordinaria.

Art. 17 FINALITA' DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALE

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri indicati al successivo art. 20, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 18 BENEFICIARI.

Possono beneficiare degli interventi di sostegno annuale le Associazioni aderenti all'Assemblea Generale della Consulta.

Art. 19 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contribuzione annuale devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo su apposito modello (allegato A), predisposto dall'Amministrazione Comunale e debitamente compilato e firmato dal Presidente o Legale Rappresentante dell'associazione.

Art. 20 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi verranno assegnati con provvedimento della Giunta Comunale secondo una ripartizione proposta dal Comitato Tecnico Esecutivo e validata mediante voto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale, tenuto conto dei criteri fissati a cui si attribuisce il seguente punteggio:

- a) Criterio Economico relativo al Bilancio dell'Associazione, con riferimento oltre che al volume del Bilancio in termini assoluti, anche al disavanzo economico nonché alla situazione patrimoniale,

- da valutare secondo il criterio di proporzionalità **(50 punti)**
- b) Iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici (tutela del territorio, assistenza, tutela ambientale, ecc.) **(25 punti)**
 - c) Grado di coinvolgimento e capacità di interazione con l'Amministrazione Comunale e le altre associazioni o soggetti operanti sul territorio (sostegno a iniziative congiunte ecc) **(15 punti)**
 - d) Numero di iscritti **(10 punti)**

Art. 21 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Le associazioni, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza presentano le domande di adesione e la richiesta di contributo agli Uffici Comunali che verificano la completezza della documentazione pervenuta e la congruità delle spese previste e segnalano eventuali mancanze o anomalie. Nella fase di Stesura del bilancio preventivo annuale la Giunta Comunale stabilisce l'importo complessivo degli stanziamenti assegnabili, a tale titolo di contribuzione annuale al mondo associativo.

La suddetta proposta sarà sottoposta all'approvazione della Giunta dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale della consulta a maggioranza e a seguito dell'approvazione del Bilancio.

Si stabilisce quale quota minima di assegnazione l'1% dell'importo totale destinato alle associazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, che potrà essere erogato in un'unica soluzione.

I contributi di entità superiore alla quota minima verranno erogati nella misura del 60% come acconto, a seguito presentazione del programma e del preventivo della manifestazione/attività. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di rendiconto consuntivo con giustificativi di spesa di importo almeno pari alla somma ottenuta.

Art. 22 RENDICONTO

A consuntivo dell'esercizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, ciascuna Associazione dovrà presentare formale rendicontazione dell'iniziativa/attività svolte, corredata dai relativi giustificativi di spesa per l'erogazione da parte del Responsabile del Servizio competente del saldo, e dal verbale di approvazione dell'assemblea dell'associazione stessa.

Qualora dal rendiconto dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo, non si darà corso alla liquidazione della parte residua, pari al 40%, e qualora ancora dovute si procederà alla decurtazione di eventuali somme eccedenti erogate in acconto con recupero sulla contribuzione successiva.

In caso di dichiarazione mendace l'Associazione è tenuta alla restituzione delle cifre incassate, non potrà in ogni caso fare richiesta di contributo per l'anno successivo.

I responsabili dei servizi competenti adottano - entro il 30 giugno - i provvedimenti di erogazione / liquidazione dei contributi ordinari.

Art. 23 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E PUBBLICITA' DELLA CONTRIBUZIONE.

E' fatto obbligo all'Ente o Associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune quindi in questo caso è possibile utilizzare l'uso dello stemma comunale.

La dicitura sul materiale pubblicitario sarà "Con il sostegno del Comune di None" e potrà recare discrezionalmente il logo del Comune.

Per le associazioni sportive che utilizzano divisa di gioco è fatto obbligo l'inserimento sulla stessa di logotipo fornito dagli Uffici competenti.

La concessione del contributo viene fatta con la condizione che le iniziative si svolgano in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

Art. 24 INCASSI, PROVENTI, CONTRIBUTI DA ALTRA FONTE.

Nel caso in cui l'iniziativa, l'attività o la manifestazione preveda incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo nei termini di cui all'art. 22, precisando la materia, i soggetti e i termini della sponsorizzazione.

Art. 25 CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI.

Qualora la richiesta si configuri non come contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita convenzione o protocollo d'intesa che indichi la pari promozione tra l'Ente o Associazione e il Comune e che specifichi i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico. Dovrà essere data a tutti la possibilità di proporre una collaborazione con l'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico tra le associazioni aderenti all'Assemblea Generale della Consulta. L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale, nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 26 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI.

L'utilizzo agevolato di immobili o strutture pubbliche e relative utenze energetiche, da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e dovrà essere presente all'interno del modulo di adesione e richiesta contributo.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e a seguito della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla data di entrata in vigore del presente rimarranno abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.